

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6184/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1283 DEL 19/11/2022

Settore sviluppo del territorio
Ufficio amministrativo

Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI DATI CARTOGRAFICI E

CATASTALI, CON APPLICATIVO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA SU PIATTAFORMA URBISMAP + IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ SUAPE CON IL "MODULO

TRIBUTI" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA URBISMAP

S.R.L.S. - CIG: Z6538931A3

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Oristano, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi da offrire tramite il suo sito web, intende continuare ad avvalersi di uno strumento a tecnologia Cloud per la consultazione catastale, urbanistica e vincolistica tale da inserirsi nel rapporto tra utenti e pubblica amministrazione, al fine di semplificarne la comunicazione e l'accesso alle informazioni tra le parti;

Considerato che, negli ultimi tre anni, l'Ufficio Urbanistica/SIT/Polo Catastale/Toponomastica del Comune di Oristano ha potuto avvalersi dell'applicativo "UrbisMap" quale miglior applicativo per la pubblicazione veloce ed efficiente delle informazioni normative territoriali, paesaggistiche, vincolistiche di tutte le zone di interesse comunale, consentendo ai cittadini di consultare liberamente e in modo semplice, senza nessuna conoscenza tecnica, tutte le informazioni utili in ambito urbanistico e normativo;

Vista la Determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del territorio n. 1662 del 30/12/2019 con la quale è stata approvata l'offerta della società UrbisMap s.r.l.s. con sede legale in Via Palestro 31 -Selargius (CA) - P.Iva 03748750928, relativa alla fornitura del servizio di software "UrbisMap" al costo totale di € 15.000 (più IVA pari a Euro 3.300), per il triennio 2020/2021/2022;

Richiamata la convenzione n. 99 del 26/08/2020 con la quale sono state stabilite le clausole per la fornitura dell'applicativo "UrbisMap" per il triennio 2020/2021/2022, agli stessi patti e condizioni stabiliti dall'offerta approvata con la Determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del territorio n. 1662 del 30/12/2019;

Vista la Determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del territorio n. 1100 del 25/09/2020 con la quale il Comune di Oristano, nell'ambito del P.O.R.FESR SARDEGNA 2014-2020. AZIONE 2.2.2 - POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE (INTERVENTO SUAPE-I2), ha inteso a provvedere all'implementazione di un nuovo modulo "Suape" di UrbisMap, che integri i dati dello sportello regionale SUAPE, rendendoli accessibili sul Geoportale in maniera estremamente facile e veloce;

Considerato che, con la Determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del territorio n. 1100 del 25/09/2020 è stata accettata la proposta tecnica – economica, pervenuta con prot. n. 27120 del 11/05/2020, presentata dalla Società UrbisMap s.r.l.s che prevede lo sviluppo del nuovo modulo di UrbisMap, incluse le fasi di test e collaudo con la controparte tecnica Regionale, verso il corrispettivo di € 10.000,00 oltre IVA di legge;

Considerato che il servizio di consultazione catastale, urbanistica, vincolistica e creazione automatica del Certificato di Destinazione Urbanistica nella piattaforma UrbisMap, già in dotazione al Comune di Oristano, risulta in scadenza a dicembre 2022, e che pertanto, visto il suo impiego ormai fondamentale per le esigenze del Servizio urbanistica e della popolazione, è necessario provvedere al rinnovo tempestivo dello stesso;

Considerato che l'Ufficio Tributi ha manifestato l'esigenza di poter semplificare, tramite sistemi software, la gestione delle pratiche di avvio, variazione e cessazione delle attività produttive locali pervenute, principalmente, tramite sportello regionale SUAPE in modo tale da poter velocizzare il calcolo delle imposte TARI (tassa rifiuti);

Considerato che la semplificazione di cui sopra può avvenire con l'implementazione del Servizio di interoperabilità SUAPE di Urbismap, già in dotazione al Comune di Oristano, personalizzandolo per la gestione delle istanze relative alle attività produttive;

Vista la proposta tecnica – economica, pervenuta con prot. n. 73074 del 14/11/2022, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, presentata dalla Società UrbisMap s.r.l.s con sede legale in Via Palestro 31 –Selargius (CA) – P.Iva 03748750928, che prevede:

- rinnovo del servizio di pubblicazione di dati cartografici e catastali, con applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma UrbisMap - 36 mesi, così come segue:

ANNUALITÀ	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Anno 2023	€ 6.100,00	€ 5.000,00
Anno 2024	€ 6.100,00	€ 5.000,00

		1
Anno 2025	€ 6.100,00	€ 5.000,00

 implementazione del servizio di interoperabilità suape con il "modulo tributi" così come segue;

ANNUALITÀ	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Anno 2023	€ 6.100,00	€ 5.000,00

Per l'implementazione del servizio di interoperabilità SUAPE con il "modulo tributi", per gli anni successivi,

si chiederà un costo di mantenimento del servizio pari a € 3.500,00 annui iva esclusa.

Considerato che il modulo Tributi associato al modulo Suape risulta molto interessante e adeguato per il Servizio Tributi del Comune di Oristano, in particolare perché permette di agevolare molte delle mansioni degli operatori, in quanto le stesse sono sostituite da automazioni svolte dai software, semplificando e velocizzando parecchi processi che sono utili e propedeutici all'attività di controllo e verifica per quanto riguarda la TARI e l'IMU;

Valutata positivamente e conveniente l'intera proposta tecnica – economica offerta offerta dalla Società UrbisMap s.r.l.s con sede legale in Via Palestro 31 –Selargius (CA) – P.lva 03748750928;

Stabilito che, per l'anno 2023, l'impegno di spesa deve riguardare il rinnovo del modulo base Urbismap (€ 5.000,00 + IVA al 22%) + Modulo Tributi (€ 5.000,00 + IVA al 22%) per un totale di € 10.000,00 + IVA al 22%, e che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo 2067 del Bilancio 2022;

Stabilito che, per i rinnovi degli anni successivi 2024 e 2025, si individuerà un apposito capitolo di Bilancio in cui imputare la spesa di € 12.200,00 (IVA al 22% inclusa) per gli anni 2024 e 2025, in riferimento alla "fornitura dell'applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma UrbisMap", + € 4.270,00 (IVA al 22% inclusa), per ogni singolo anno di rinnovo, in riferimento "implementazione del servizio di interoperabilità Suape con il "modulo tributi");

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

- come si evince dall'art 36 c. 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, L. n. 120/2020 - "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture [...] per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta;

- l'art. 36 comma 9 bis del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii che stabilisce, fatto salvo quanto previsto all'art 95 comma 3 che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che l'ufficio Ced del Settore Sviluppo del Territorio è l'unità organizzativa individuata per gli acquisti di beni e attrezzature informatiche ed è abilitato, come Punto ordinante, ad operare sul portale www.aquistinretepa.it di Consip SpA, ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 e s.m.i. e, quindi viene indicato quale ufficio incaricato di espletare la procedura di OdA, ordine diretto di acquisto sul MEPA di Consip;

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016;

- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;
- l'art. 63 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii che individua i casi nei quali è possibile aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- l'art 51, comma 1 lett a) della L. 108/2021, "Modifiche al D. L. 77/2021", il quale ha previsto nuove soglie per gli affidamenti diretti, derogando all'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, e che recita contestualmente quanto segue: la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principii di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;
- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in combinato con l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che, in materia di contratti prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO CHE:

• il principio di rotazione "pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è

ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981);

- la sentenza del TAR Lombardia, sez. IV del 09/02/2018 n. 380, che seppur rispettando quanto disposto l'art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, in merito al criterio di rotazione degli inviti, riconosce che non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile;
- I criteri espressi dal Consiglio di Stato nel proprio parere che ritiene sufficiente una motivazione al re-invito o al ri-affidamento che tenga conto del "numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento";
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2292 del 17/03/2021, che afferma che l'applicazione del principio di rotazione comporta "di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento";

Considerato che l'oggetto dei servizi in questione riguarda un campo di ricerca così peculiare e circoscritto tale da risultare un numero inadeguato di operatori presenti sul mercato;

Rilevato che, in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento e per la peculiarità del servizio offerto, la società UrbisMap s.r.l.s. con sede legale in Via Palestro 31 -Selargius (CA) - P.Iva 03748750928, si pone come unico operatore economico particolarmente qualificato ad offrire l'applicativo

Constatato che, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" e che pertanto codesto atto diverrà efficace fatto salvi gli esiti positivi dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;

Visto il Durc On Line prot. n. INPS_33615980 , con scadenza di validità 17/03/2023 che attesta la regolarità contributiva della società UrbisMap s.r.l.s. con sede legale in Via Palestro 31 – Selargius (CA) – P.Iva 03748750928;

Acquisito il CIG con identificativo Z6538931A3;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

Visti:

- la deliberazione del C.C. n. 11 del 22/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati Aggiornamento Documento Unico di programmazione (DUP) 2022-2024;
- il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico."

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24/05/2022.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2022.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014.

Visto il D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 96/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati personali);

Visto il decreto sindacale n. 26 del 27.10.2022 con il quale è stato disposto all'ing. Giuseppe Pinna il conferimento della direzione del Settore Sviluppo del Territorio;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali i di conflitto di interesse;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e diverrà efficace fatto salvo gli esiti positivi dei controlli previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- 3) di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, l'esecuzione del contratto e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 4) di stabilire che ai sensi dell'art. 192 del TUEL (determinazione a contrattare) e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
 - Il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il "servizio di pubblicazione di dati cartografici e catastali, con applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma Urbismap" + "implementazione del servizio di interoperabilità Suape con il "modulo tributi";
 - di accettare la seguente a proposta tecnica economica, pervenuta con prot. n. 73074 del 14/11/2022, presentata dalla Società UrbisMap s.r.l.s con sede legale in Via Palestro 31 –Selargius (CA) – P.Iva 03748750928:

- rinnovo del servizio di pubblicazione di dati cartografici e catastali, con applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma UrbisMap -36 mesi, così come segue:

ANNUALITÀ	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Anno 2023	€ 6.100,00	€ 5.000,00
Anno 2024	€ 6.100,00	€ 5.000,00
Anno 2025	€ 6.100,00	€ 5.000,00

 implementazione del servizio di interoperabilità Suape con il "modulo tributi" così come segue;

ANNUALITÀ	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Anno 2023	€ 6.100,00	€ 5.000,00

Per l'implementazione del servizio di interoperabilità SUAPE con il "modulo tributi", per gli anni successivi,

si chiederà un costo di mantenimento del servizio pari a € 3.500,00 annui iva esclusa.

- che il valore economico del contratto è di € 20.000,00 oltre IVA di legge per il servizio di pubblicazione di dati cartografici e catastali, con applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma UrbisMap (36 mesi) + implementazione del servizio di interoperabilità suape con il "modulo tributi":
- che la modalità di scelta del contraente viene effettuata mediante l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a), tramite ordine diretto d'acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
- 5) di affidare alla Società UrbisMap s.r.l.s con sede legale in Via Palestro 31 -Selargius (CA) P.Iva 03748750928 la fornitura del applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma UrbisMap (36 mesi) + implementazione del servizio di interoperabilità Suape con il "modulo tributi";
- 6) di impegnare, sul capitolo 2067 del Bilancio 2022, per l'anno 2023, la somma di € 5.000,00 + IVA al 22% per far fronte alla spesa della "fornitura dell'applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma UrbisMap" (relativa solamente al primo anno 2023, per 12 mesi), e la somma di € 5.000,00 + IVA al 22% per far fronte alla spesa dovuta per "implementazione del servizio di interoperabilità Suape con il "modulo tributi" (relativa solamente al primo anno 2023, per 12 mesi), per un totale di € 12.200,00 Iva inclusa al 22%, in favore della Società UrbisMap s.r.l.s con sede legale in Via Palestro 31 -Selargius (CA) P.Iva 03748750928;
- 7) di dare atto che per i rinnovi degli anni successivi 2024 e 2025, si individuerà un apposito capitolo di Bilancio in cui imputare la spesa di € 12.200 (IVA al 22% inclusa) per gli anni 2024 e 2025, in riferimento alla "fornitura dell'applicativo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica su piattaforma UrbisMap", + € 4.270,00 (IVA al 22% inclusa), per ogni singolo anno di rinnovo, in riferimento "implementazione del servizio di interoperabilità Suape con il "modulo tributi");

• di dare atto che la spesa per l'anno 2023 è imputata come segue :

Miss	Prog	Tit.	Macroag g.	Esercizi o	cap/art	Importo	codice pia finanz	
							IV° liv.	V° liv
01	06	1	103	2022	2067	€ 12.200,0 0	1.03.02.19	1.03.02.19 .005
(sol	(solo fino SI							
all'approvazione del			Art. 163 c. 5 lett. a)					
bilancio)		NO	Art. 163	3 c. 5 let	t. b)			
Frazionabile in dodicesimi				Art. 16	3 c. 5 let	t. c)		

 di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO		
2022	€ 12.200,00	2023	€ 12.200,00	

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è **Z6538931A3**
- di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;
- di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di dare atto che:

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 06 del 21/01/2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente. assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore

SCANU MARCO

Sottoscritta dal Dirigente PINNA GIUSEPPE con firma digitale